



## COMUNICATO N. 19/DIV – 7 SETTEMBRE 2021

19/30

### "CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022"

#### GARE DEL 4,5 E 6 SETTEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4,5 e 6 settembre 2021:

#### 2^ Giornata Andata

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	SUDTIROL	1-1
FIORINZUOLA	RENATE	2-2
JUVENTUS U23	TRIESTINA (*)	post.
LECCO	LEGNAGO SALUS	4-1
MANTOVA	GIANA ERMINO	1-1
PADOVA	PERGOLETTESE	2-1
PRO SESTO	PRO VERCELLI	1-2
SEREGNO	FERALPISALO'	1-3
TRENTO	PRO PATRIA	3-0
VIRTUSVECOMP VERONA	PIACENZA (*)	post.

(\*) 22.09.2021

##### GIRONE B

ANCONA MATELICA	OLBIA	2-1
AQUILA MONTEVARCHI	VIRTUS ENTELLA	3-1
CARRARESE	PESCARA	1-2
GUBBIO	FERMANA	1-0
LUCCHESE	CESENA	1-2
MODENA	REGGIANA	1-1
PISTOIESE	GROSSETO	1-1
TERAMO	SIENA	0-0
VIS PESARO	PONTEREDERA	2-2
VITERBESE	IMOLESE	0-3

##### GIRONE C

ACR MESSINA	PALERMO	1-1
BARI	MONTEROSI TUSCIA	4-0
CAMPOBASSO	TARANTO	0-1
CATANIA	FIDELIS ANDRIA	2-0
FOGGIA	POTENZA	4-1
JUVE STABIA	AVELLINO	0-0
LATINA	PAGANESE	2-0
PICERNO	CATANZARO	0-0
TURRIS	MONOPOLI	1-2
VIRTUS FRANCAVILLA	VIBONESE	1-0

## DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 4,5 E 6 SETTEMBRE 2021

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

- |            |   |
|------------|---|
| € 1.000,00 | <b>CATANIA</b> perché quattro soggetti riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, stazionavano durante il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi (r.proc. fed).   |
| € 1.000,00 | <b>GROSSETO</b> per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).  |
| € 1.000,00 | <b>JUVE STABIA</b> per avere i suoi sostenitori commesso fatti violenti, consistiti nell'aver acceso all'interno del settore di pertinenza due fumogeni senza colpire alcuno e senza recare danni, e per avere intonato nei confronti della Società avversaria cori oltraggiosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 C.G.S (r. proc. fed.).  |
| € 1.000,00 | <b>MODENA</b> per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato in area di rigore, in direzione del portiere avversario, due bicchieri pieni, senza colpirlo e senza arrecare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. Comma 2, considerato che non si sono verificate conseguenze, e 26 C.G.S. (r. c.c.).  |
| € 1.000,00 | <b>VIS PESARO</b> per avere i suoi sostenitori commesso fatti violenti, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco una bottiglietta d'acqua aperta e una ciabatta in direzione dell'assistente dell'arbitro n. 2 senza colpire alcuno e senza recare danni, e per avere intonato nei confronti di quest'ultimo cori oltraggiosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 C.G.S (r. proc. fed.) |
| € 500,00   | <b>MANTOVA</b> per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c.).  |
| € 500,00   | <b>REGGIANA</b> per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della  |

sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c.).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **26 OTTOBRE 2021**

CORDA NINNI (SEREGNO)

1) per aver tenuto una condotta irrispettosa, ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro. Nel corso ed al termine del 1° tempo: gesticolando ed urlando contro il suo operato; rivolgendogli parole minacciose ed ingiuriose; così rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine che evitavano la possibilità di contatti fisici. Al termine della gara: prendendo a pugni la porta dello spogliatoio degli arbitri.

2) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale e per averlo accusato di parzialità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), codice giustizia sportiva, valutate le giustificazioni fornite dopo il termine della gara e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (r. proc. fed., r.c.c.)

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **PER VENTI GIORNI E AMMENDA € 1.000,00**

ERBA DAVIDE (SEREGNO)

1) per essere entrato ed essersi trattenuto nei locali antistanti gli spogliatoi ed all'interno del recinto di gioco mentre era inibito come da decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 19 del 4.08.2021;

2) per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, rivolgendo verso di loro parole ingiuriose mentre si trovava in Tribuna.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, 19 e 36, comma 2, lett. a), codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.; r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 SETTEMBRE 2021**

FRACASSI STEFANO (LUCCHESI)

per avere fatto accesso all'interno degli spogliatoi, nonostante fosse squalificato. In violazione degli artt. 9 e 19 CGS

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 SETTEMBRE 2021**

PACITTO LUCA FERDINA (SEREGNO)

per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro al termine del 1° tempo, gesticolando ed urlando contro il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 36, comma 2, lett. a), codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta posta in essere. (r. proc. fed).

**AMMENDA € 500,00**

DI NUNNO PAOLO LEONARDO (LECCO)  
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara) e rimanendo in tale posizione nonostante l'invito contrario rivoltagli al riguardo dal Delegato di Lega (r. proc. fed., r.c.c.)

**AMMENDA € 300,00**

RAFFA ALESSANDRO (MANTOVA)  
per avere tenuto una condotta non corretta facendo uso continuato e ripetuto della sigaretta elettronica e così producendo vapore in panchina aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r.proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).

**AMMENDA € 200,00**

BATTISTI ALESSANDRO (MANTOVA)  
per avere tenuto una condotta non corretta facendo uso della sigaretta elettronica in panchina aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r.proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).

**AMMONIZIONE (1 INFR)**

POGLIANI MARCO (PRO SESTO)  
CORDA NINNI (SEREGNO)

**ALLENATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CUPI ANDREA (TERAMO)  
per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro sferrando un pugno contro la sua panchina, senza romperla, in segno di dissenso verso l'operato di questi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.quarto ufficiale).

**ALLENATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 2.000,00**

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESI)  
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti e per avere fatto accesso all'interno degli spogliatoi durante l'intervallo della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS., con l'applicazione della recidiva in considerazione della sanzione della stessa natura già irrogata con C.U. n. 11/DIV del 31.08.2021, divenuta definitiva a

seguito della rinuncia al reclamo. (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00**

BARBERIO VITO

(AVELLINO)

per aver, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro protestando e facendo gesti plateali di dissenso nei confronti del suo operato, entrando all'interno del terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (r. quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PANTANELLI ARMANDO

(CATANIA)

per essersi trattenuto durante tutto il primo tempo nel tunnel che conduce agli spogliatoi senza essere inserito in distinta di gara e, comunque, permanendo in un luogo non consentito; e per avere al termine del primo tempo, mentre si trovava in tale posizione, proferito parole offensive nei confronti di un calciatore avversario (r.proc. fed.).

SCIENZA GIUSEPPE

(PRO VERCELLI)

per aver pronunciato ripetutamente un'espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

TABBIANI LUCA

(FIORENZUOLA)

DI DONATO DANIELE

(LATINA)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MARTINELLI SEAN

(AQUILA MONTEVARCHI)

per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo intenzionalmente con una testata (mentre il pallone era tra le braccia del proprio portiere in area di rigore). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto con una testata e in una zona del corpo particolarmente delicata.

FABRIANI CRISTIAN

(CAMPOBASSO)

per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo alla nuca e provocandogli un dolore momentaneo alla testa, con pallone in gioco e ad azione distante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.

LA ROSA LUCA

(OLBIA)

per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario FAGGIOLI ALESSANDRO, colpendo, a gioco fermo, con uno schiaffo sul volto l'avversario mentre questi si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto a gioco fermo, mentre l'avversario era a terra e in una zona del corpo particolarmente delicata.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PALESI LUCA (OLBIA)  
per doppia ammonizione e per aver pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; sanzione di un turno di squalifica in applicazione dell'art. 37 C.G.S. e di un turno per doppia ammonizione (r. proc. fed.)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MORETTI FEDERICO (ANCONA MATELICA)  
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario LA ROSA GIACOMO (in reazione ad una condotta violenta in precedenza commessa da questi in danno di un suo compagno di squadra) spingendo a gioco fermo l'avversario con violenza con le mani all'altezza del collo e facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

BULEVARDI DANILO (GUBBIO)  
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

ALOI SALVATORE (AVELLINO)  
NZITA THETO MARDOCHEE (DELFINO PESCARA)  
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALÒ)  
RICCIARDI MANUEL (LEGNAGO SALUS)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00**

ANELLI CRISTIAN (SEREGNO)  
1) per avere proferito espressioni non corrette e minacciose nei confronti di un calciatore avversario;  
2) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r.proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DI MOLFETTA DAVIDE (FERALPISALÒ)  
per aver pronunciato ripetutamente un'espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

RAGATZU DANIELE (OLBIA)  
per aver pronunciato un'espressione blasfema al termine della gara nel tunnel che conduce agli  
spogliatoi; sanzione in applicazione dell'art.37 C.G.S. (r. proc. fed.)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
DI CESARE VALERIO	(BARI)
HRAIECH SABER	(PADOVA)
ROSAIA GIACOMO	(CATANIA)
CANDELA ANTONIO	(CESENA)
ZECCA GIACOMO	(CESENA)
BONTA FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
ENYAN ELIMELECH KONDU	(VIRTUS FRANCAVILLA)
FRANCO DOMENICO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
TAIT FABIAN	(SUDTIROL)
CARMINATI MARCO	(GIANA ERMINIO)
NANNINI COSIMO	(LUCCHESI)
BALDE BALDE IBOURAHIMA	(ACR MESSINA)
ARENA MATTEO	(MONOPOLI)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)
GIANDONATO MANUEL	(OLBIA CALCIO)
MUROLO MICHELE	(PAGANESE)
SALA ALESSANDRO	(RENATE)
ACQUADRO ALBERTO	(SIENA)
BANI CRISTIANO	(SIENA)
MUNGO DOMENICO	(TERAMO)
TASCONE SIMONE	(TURRIS)
DI COSMO LEONARDO	(VIRTUS ENTELLA)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO	(SEREGNO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
D ERAMO MICHAEL	(ANCONA MATELICA)
PAPA SALVATORE	(ANCONA MATELICA)
BASSANO GIANLUCA	(AQUILA MONTEVARCHI)
MARTORELLI CARLO	(AQUILA MONTEVARCHI)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
BERTONI LUCA	(PRO PATRIA)
BOFFELLI ANDREA	(PRO PATRIA)
BRIGNOLI TOMMASO	(PRO PATRIA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(AVELLINO)
DANGELO SANTO	(AVELLINO)
TITO FABIO	(AVELLINO)
FERRANI MANUEL	(PICERNO)
VANACORE EMILIO	(PICERNO)
BIANCO RAFFAELE	(BARI)
CURCIO ALESSIO	(FOGGIA)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS	(FOGGIA)
MASELLI SERGIO	(FOGGIA)

ROCCA MICHELE	(FOGGIA)
ENRICI PATRICK	(LECCO)
ZAMBATARO EYOB	(LECCO)
CURCIO FELIPE	(PADOVA)
NICASTRO FRANCESCO	(PADOVA)
VALENTINI NAHUEL	(PADOVA)
VASIC ALJOSA	(PADOVA)
ENERGE ANTONIO	(CARRARESE)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(CATANIA)
RUSSOTTO ANDREA	(CATANIA)
BRANDUANI PAOLO	(CATANZARO)
PORCINO ANTONIO	(CATANZARO)
NANNELLI GIOVANNI	(CESENA)
YABRE MOUSTAPHA	(CESENA)
CAPONI ANDREA	(PONTEDERA)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
SBARDELLA LUCA	(CAMPOBASSO)
CANCELLOTTI TOMMASO	(DELFINO PESCARA)
FRASCATORE PAOLO	(DELFINO PESCARA)
MEMUSHAJ LEDIAN	(DELFINO PESCARA)
RIZZO GIUSEPPE	(DELFINO PESCARA)
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA	(FERALPISALÒ)
LUPPI DAVIDE	(FERALPISALÒ)
SUAGHER EMANUELE	(FERALPISALÒ)
CAPECE GIORGIO	(FERMANA)
MARCHI ETTORE	(FERMANA)
URBINATI GIANLUCA	(FERMANA)
BENVENGA ALEX	(FIDELIS ANDRIA)
BOLOGNESE SIMONE	(FIDELIS ANDRIA)
VENTURINI ANDREA	(FIDELIS ANDRIA)
CAVALLI TOMMASO	(FIORENZUOLA)
DIMARCO CHRISTIAN	(FIORENZUOLA)
NELLI JACOPO	(FIORENZUOLA)
OLIVERA MACIEL FABRIZIO L	(FIORENZUOLA)
INGROSSO GABRIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
NOBILE TOMMASO EMMANUE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ODOGWU RAPHAEL	(SUDTIROL)
MAGRI GIULIO	(GIANA ERMINIO)
PALAZZOLO NICOLO	(GIANA ERMINIO)
CRETELLA RICCARDO	(GROSSETO)
MARIGOSU FEDERICO	(GROSSETO)
SALVI MATTEO	(GROSSETO)
ARENA ALESSANDRO	(GUBBIO)
MALACCARI NICOLA	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
ANGELI MATTEO	(IMOLESE)
BOCCARDI FILIPPO	(IMOLESE)
CERRETTI CRISTIAN	(IMOLESE)
ROSSI GIANMARIA	(IMOLESE)
TORRASI EMANUELE	(IMOLESE CALCIO)

SCACCABAROZZI JACOPO	(JUVE STABIA)
TONUCCI DENIS	(JUVE STABIA)
TERASCHI MARCO	(LATINA)
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO	(LEGNAGO SALUS)
BALDAN MARCO	(LUCCHESE)
FEDATO FRANCESCO	(LUCCHESE)
PAPINI FEDERICO	(LUCCHESE)
GERBAUDO MATTEO	(MANTOVA)
MESSORI PIETRO	(MANTOVA)
CARILLO LUIGI	(ACR MESSINA)
SIMONETTI LORENZO	(ACR MESSINA)
MAROTTA ALESSANDRO	(MODENA)
BUONO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)
TONETTO MATTIA	(MONTEROSI TUSCIA)
ARBOLEDA CHRISTIAN	(OLBIA)
CHIERICO LUCA	(OLBIA)
UDOH KING	(OLBIA)
GUADAGNI GIUSEPPE	(PAGANESE)
MANARELLI DAVIDE	(PAGANESE)
SBAMPATO EDOARDO	(PAGANESE)
VOLPICELLI GIOVANNI	(PAGANESE)
ALMICI ALBERTO	(PALERMO)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(PALERMO)
MARCONI IVAN	(PALERMO)
MARONG BUBACARR	(PALERMO)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
LUCENTI MATTEO	(PERGOLETTESE)
PERSEU FAUSTO	(PERGOLETTESE)
SONCIN MATTEO	(PERGOLETTESE)
GENNARI MATTIA	(PISTOIESE)
ROMANO ANTONIO	(PISTOIESE)
VANO MICHELE	(PISTOIESE)
CARGNELUTTI RICCARDO	(POTENZA)
MAESTRELLI ANDREA	(POTENZA)
AWUA THEOPHILUS	(PRO VERCELLI)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
GATTO LEONARDODAVIDE	(PRO VERCELLI)
VITALE MATTIA	(PRO VERCELLI)
CIGARINI LUCA	(REGGIANA)
CONTESSA SERGIO	(REGGIANA)
SCIAUDONE DANIELE	(REGGIANA)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
FERRINI MANUEL	(RENATE)
SILVA JACOPO	(RENATE)
CHIORRA NICCOLO	(TARANTO)
DIABY ABOUBAKAR	(TARANTO)
SARANITI ANDREA	(TARANTO)
TOMASSINI MATTEO	(TARANTO)
VERSIENTI LEANDRO	(TARANTO)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA	(TERAMO)

PIACENTINI MATTEO	(TERAMO)
RILLO FRANCESCO	(TERAMO)
SOPRANO MARCO	(TERAMO)
LORENZINI FILIPPO	(TURRIS)
POLIDORI MATTIA	(VIBONESE)
SPINA MARCO	(VIBONESE)
BESEA PRINCE EMMANUEL	(VIS PESARO)
CAMPANI MATTEO	(VIS PESARO)
CANNAVO KEVIN	(VIS PESARO)
MANETTA MARCO	(VIS PESARO)
PICCININI STEFANO	(VIS PESARO)
CERNIGOI IACOPO	(SEREGNO)
FUMAGALLI ERMANNO	(SEREGNO)
GEMIGNANI ANDREA	(SEREGNO)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



”

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 7 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli